



POLITECNICO DI MILANO

L A R E T T R I C E

VISTO l'art. 34 della Costituzione Italiana "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge 30.3.1971, n. 118 "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240. "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il DPCM 9.4.2001 in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";

VISTO il D. Lgs. 29.3.2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

VISTO il DPCM 5.12.2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

VISTO il DM 7.11.2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", e successive modifiche";

VISTA la Legge 11.12.2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", e in particolare l'Art. 1 - commi da 252 a 265;

VISTO il DM del 26.06.2020, n. 234 "Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali";

VISTO il DM del 14.12.2021 n.226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.";

VISTO il D.M. n. 1320 del 17.12.2021 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152;

VISTA la Legge Regionale Lombardia 7 agosto 2025 n. 13, "Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali ", in particolare l'articolo 6, che prevede, dall'a.a. 2026/27 l'articolazione dell'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, in tre fasce, individuate in base all' indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) con riferimento ai requisiti di

eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento Carriera Studenti di Ateneo;

VISTO il Regolamento in materia di contribuzione studentesca di Ateneo;

VISTA la relazione sulla verifica amministrativo-contabile del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Prot. 29936 del 6.02.2024 in cui si legge *“per le Università, i proventi derivanti da tasse e contributi universitari, e il contestuale credito, diventano certi ed esigibili, per l'intero anno accademico con il perfezionamento da parte dello studente dell'iscrizione all'anno accademico. In tale momento, infatti, lo studente si impegna a frequentare l'intero anno accademico [...] L'autonomia regolamentare delle Università, pertanto, se da un lato può prevedere modalità differenti di riscossione di quanto dovuto, anche attraverso la rateizzazione, non può introdurre una disciplina che di fatto deroghi alla natura annuale del contributo”*;

ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio degli studenti nella seduta dell'8 aprile 2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 20 e del 28 aprile 2026, in ordine alle modifiche apportate al Regolamento in materia di contribuzione studentesca;

DECRETA

Art. 1

- 1) Per tutte le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. n. 1617 del 04.04.2017 e parzialmente modificato con i DD.RR nn. 4197 del 13.06.2018, 5031 del 09.07.2019, 5654 del 26.05.2020, 4763 del 03.06.2021, 5515 del 06.06.2022, 9114 del 31.07.2023, 7676 del 28.06.2024 e 12453 del 27.06.2025 è ulteriormente modificato come risulta dal testo che si riporta integralmente nel seguito, unitamente alle tabelle allegate e parti integranti del Regolamento stesso.
- 2) Le modifiche sono segnate in *grassetto corsivo*.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	5
Art. 2 - Contribuzione studentesca	5
Art. 3 - Importo del contributo onnicomprensivo annuale	5
Art. 4 - Composizione e modalità di pagamento della contribuzione	6
Art. 5 - Esonero ex L. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni	6
Art. 6 - Richiesta di graduazione del contributo onnicomprensivo	7
Art. 7 - ISEE	7
Art. 8 - Contribuzione studenti con redditi e patrimoni all'estero	8
Art. 9 - Esoneri di cui al D.lgs. 68/2012 e all'art.30 della L. 118/1971	9
Art. 10 - Ulteriori esoneri	9
Art. 11 - Particolari agevolazioni	14
Art. 12 - Contributi specifici	15
Art. 13 - Contribuzione per singoli insegnamenti	16
Art. 14 - Scuola di Specializzazione	16
Art. 15 - Dottorato di ricerca	17
Art. 16 - Rifugiati politici	17
Art. 17 - Ricognizione	17
Art. 18 - Chiusura Carriera	18
Art. 19 - Riscossione di somme dovute	18
Art. 20 - Entrata in vigore	18
Allegati	
Tabella – Importi Tassa Regionale	19
<i>Tabella n. 1 - Valori dell'indicatore ISEE per la determinazione della Fascia di Reddito</i>	19
<i>Tabella n. 2 - Importo del contributo onnicomprensivo in relazione alla Fascia di Reddito</i>	19
<i>Tabella n. 3 - Importi completi per Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale di studenti che non rientrano nei benefici previsti dalla Legge 232/2016 e ss.mm.ii</i>	19
<i>Tabella n. 4.1 - Esonero totale</i>	20
<i>Tabella n. 4.2 - Esonero parziale</i>	20
<i>Tabella n. 4.3 - Esonero parziale ridotto</i>	21
Tabella n. 5 – Importi dovuti per singoli insegnamenti	21

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento definisce i principi e le modalità per la determinazione della contribuzione studentesca nonché i criteri per l'esonero.
- 2) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'anno accademico (a.a.) **2026/2027** a tutti gli studenti di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Laurea Magistrale, di Laurea Specialistica, di corsi di Laurea previgenti al DM 509/99 e agli studenti iscritti a Singoli insegnamenti.
- 3) Agli studenti della Scuola di Specializzazione si applicano ***l'Art. 9 commi 2 e 3, l'Art. 12 e l'Art. 14.***
- 4) Agli studenti del Dottorato di Ricerca si applicano ***l'Art. 9 commi 2 e 3, l'Art. 12, l'Art. 13 comma 2 e l'Art. 15.***

Art. 2
Contribuzione studentesca

- 1) Ai sensi della Legge 232/2016 gli studenti di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico e della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un "contributo onnicomprensivo annuale", fatta eccezione per i casi disciplinati negli articoli successivi.
- 2) Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, tutti gli studenti sono tenuti al pagamento degli importi relativi all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- 3) Si prevedono inoltre contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali nonché le spese per coperture assicurative.
- 4) ***Gli importi di dettaglio di quanto dovuto dalle categorie di studenti di cui all'Art.1 sono riportati nelle tabelle in allegato e negli articoli specifici.***

Art. 3
Importo del contributo onnicomprensivo annuale

- 1) L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è determinato in relazione al numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquistati ed inseriti nel piano degli studi dallo studente.
- 2) Sulla base del numero di CFU inseriti nel piano degli studi è prevista una proporzionalità del contributo onnicomprensivo come descritto nella seguente tabella:

CFU	fino a 32	da 33 a 45	da 46 a 74	da 75 a 80
% contributo onnicomprensivo	50%	75%	100%	130%

Ai sensi della Legge 232/2016 e dell'art. 9 del D.lgs. 68/2012 il Politecnico di Milano per garantire il Diritto allo Studio consente ai propri studenti di chiedere l'esonero totale o parziale e la graduazione del contributo onnicomprensivo sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente, che vengono accertate attraverso l'indicatore ISEE di cui al DPCM 159/2013.

- 3) Lo studente dipendente della Pubblica Amministrazione (PA) può presentare richiesta per aderire ad un regime agevolato; in tal caso sarà tenuto al pagamento di un contributo unico

onnicomprensivo agevolato pari a 1.000,00 € (oltre al pagamento di tassa regionale, imposta di bollo e assicurazioni), fisso e non dipendente da altri elementi della carriera, quali la % CFU di cui al precedente comma e quanto previsto dai successivi artt. 5, 6, 9, 10 e 11.

L'agevolazione è concessa per tutta la durata normale del corso di studio a cui lo studente è iscritto, aumentata di uno.

Per i soli iscritti alla Laurea On Line, a tale contributo onnicomprensivo si aggiunge quello, sempre agevolato, di 1.000,00 € per l'utilizzo della piattaforma e del servizio di tutorato dedicato.

La scelta di aderire al pagamento del contributo onnicomprensivo agevolato deve essere presentata per ogni anno accademico di iscrizione.

L'attività lavorativa richiesta dovrà avere una durata minima di sei mesi. In caso di cessazione anticipata rispetto a tale periodo l'agevolazione sarà revocata; è obbligo dello studente darne tempestiva comunicazione.

Art. 4

Composizione e modalità di pagamento della contribuzione

- 1) Il Politecnico di Milano prevede il pagamento della contribuzione in due rate entro scadenze predefinite, la cui inosservanza comporta il blocco dell'erogazione dei servizi didattici e amministrativi, oltre all'attribuzione di maggiorazioni progressive dovute in caso di ritardo del pagamento.
- 2) La prima rata è composta dalle seguenti voci:
 - tassa regionale;
 - imposta di bollo per la domanda di iscrizione all'anno accademico;
 - assicurazioni;
 - anticipo del contributo onnicomprensivo;
 - contributo specifico IOL per i soli studenti della Laurea On Line;
 - eventuali maggiorazioni dovute;
 - eventuali contributi pregressi non riscossi.

Il pagamento regolare della prima rata è condizione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione all'anno accademico.

Lo studente in difetto del pagamento della prima rata non può usufruire di alcun servizio didattico e amministrativo.

La seconda rata, se dovuta, è costituita dalle seguenti voci:

- conguaglio contributo onnicomprensivo;
- contributo specifico IOL per i soli studenti della Laurea On Line;
- eventuali maggiorazioni dovute;
- eventuali contributi pregressi non riscossi.

Lo studente in difetto del pagamento della seconda rata non può usufruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativo al secondo semestre al quale è riferita la stessa.

I suddetti servizi saranno ripristinati solo dopo l'avvenuto pagamento.

Il Politecnico di Milano si attiva per il recupero dei propri crediti.

Il pagamento è da effettuare tramite le modalità determinate dall'Ateneo. Non sono previste ulteriori possibilità di rateizzazione della contribuzione.

Art. 5

Esonero ex L. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni

- 1) Esonero totale - Ai sensi dalla Legge 232/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore ISEE è inferiore o eguale a 22.000,00 €;
 - b) iscrizione ad un corso di studio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (Laurea durata quattro anni; Laurea Magistrale tre anni; Laurea Magistrale a ciclo unico sei anni);
 - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: conseguimento, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFU; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi: conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al precedente punto a).

- 2) Esonero parziale - Ai sensi dalla Legge 232/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delibera del CdA del 28 settembre 2021, per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 22.001,00 € e 30.000,00 €, e che soddisfano entrambi i requisiti del precedente comma 5.1, lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale sarà graduato come declinato dalla Tabella 4.2.

Il valore viene arrotondato all'euro inferiore.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello dell'appartenenza a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 22.001,00 € e 30.000,00 €.

- 3) Esonero parziale ridotto - Ai sensi dalla Legge 232/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delibera del CdA del 28 settembre 2021, per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a 30.000,00 € e che soddisfano il requisito di cui al comma 5.1, lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, il contributo onnicomprensivo annuale sarà graduato come declinato dalla Tabella 4.3.

Il valore viene arrotondato all'euro inferiore.

Art. 6

Richiesta di graduazione del contributo onnicomprensivo

- 1) Gli studenti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, possono chiedere la graduazione del contributo onnicomprensivo presentando, nei termini stabiliti, l'indicatore ISEE il cui valore determina l'assegnazione di una delle otto fasce di reddito secondo la Tabella n.1 in allegato al presente Regolamento.
- 2) Per ognuna delle fasce di reddito è prevista una riduzione dell'importo del contributo onnicomprensivo secondo la Tabella n. 2 in allegato al presente regolamento. Per valori dell'indicatore ISEE superiori al valore massimo della Fascia 8 non è concessa nessuna riduzione del contributo onnicomprensivo.
- 3) In mancanza di un ISEE valido, e in ogni caso dopo il pagamento della seconda rata di cui all'articolo successivo, non è concessa nessuna riduzione del contributo onnicomprensivo.

Art. 7

ISEE

- 1) Gli studenti descritti nell'art. 5 che si immatricolano per la prima volta al Politecnico di Milano sono tenuti a presentare l'indicatore ISEE relativo all'anno civile di immatricolazione.

- 2) Per la conferma dell'esonero totale o parziale è necessaria la presentazione di un ulteriore indicatore ISEE, relativo all'anno civile di emissione dell'eventuale seconda rata, che potrà determinare a seconda dei casi:
 - la conferma dell'esonero totale concesso ai sensi dell'art. 5;
 - la conferma di un esonero parziale con richiesta di pagamento della parte dovuta ai sensi dell'Art.5;
 - la perdita del diritto all'esonero totale e/o parziale con la richiesta del contributo dovuto a saldo. In mancanza della presentazione del secondo indicatore ISEE non è concessa nessuna riduzione del contributo onnicomprensivo.
- 3) Gli studenti che si immatricolano per la prima volta al Politecnico di Milano e che non producono un indicatore ISEE prima dell'immatricolazione, sono tenuti al pagamento della prima rata piena. Sarà comunque possibile presentare un indicatore relativo all'anno civile di emissione della seconda rata, che potrà determinare a seconda dei casi:
 - la concessione dell'esonero totale ai sensi dell'art. 5 con l'attivazione della pratica di rimborso
 - la concessione di un esonero parziale ai sensi dell'art. 5 con l'attivazione dell'eventuale pratica di rimborso e/o saldo se dovuti
 - la concessione dell'assegnazione di una fascia di reddito e la richiesta dell'eventuale saldo dovuto.
- 4) Per gli studenti già iscritti al Politecnico di Milano, che intendono iscriversi ad ulteriori anni accademici, verrà preso in considerazione l'indicatore ISEE che hanno già presentato nel precedente anno accademico e sulla base di questo verrà determinata la quantificazione provvisoria della prima rata riconducendoli alla gestione sopra descritta.
- 5) In mancanza di un indicatore ISEE valido non è concessa nessuna riduzione del contributo onnicomprensivo.
- 6) Il valore ISEE viene arrotondato all'unità di Euro superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 €, per difetto se inferiore.
- 7) Il Politecnico si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate per il rilascio dell'attestazione ISEE con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ai dati reddituali e patrimoniali, come previsto dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012, dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dall'art. 11 del DPCM 159/2013 e dalla relativa circolare INPS n.171 del 18/12/2014. In caso di dichiarazioni non veritiere, saranno revocati i benefici assegnati e saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012. È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto costituisca reato.

Art. 8

Contribuzione studenti con redditi e patrimoni all'estero

- 1) Ai sensi dall'Art.1 - comma 261 - della Legge 232/2016, per gli studenti dei Corsi di studio con redditi e patrimoni all'estero, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito in autonomia dal Politecnico di Milano secondo le seguenti modalità.
- 2) L'indicatore della situazione economica per questi studenti, alternativo all'ISEE, è individuato sulla base del D.P.C.M. 159/2013 e del Protocollo d'Intesa stipulato il 03 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i CAF

aderenti alla Consulta Nazionale. La modalità di calcolo dell'indicatore, denominato "ISEEU parificato" è specificato nell'Allegato A di cui al precedente Protocollo.

- 3) Gli studenti di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale possono richiedere, con le stesse modalità degli studenti italiani, la graduazione del contributo onnicomprensivo, utilizzando l'indicatore ISEEU parificato da ottenere solo ed esclusivamente presso i CAF individuati dal Politecnico di Milano.
- 4) Gli studenti di Laurea Magistrale con cittadinanza Extra UE, con permesso di soggiorno per motivi di studio e con titolo di primo livello conseguito all'estero, ammessi senza alcun beneficio economico, sono tenuti al pagamento dell'intero contributo onnicomprensivo, a meno di particolari esoneri totali e parziali descritti più avanti.
- 5) Gli studenti in ingresso partecipanti a programmi di mobilità che vengono accettati, dagli organi competenti, oltre il numero pattuito negli accordi specifici (scambio e doppia laurea), e nei casi in cui nell'accordo non sia previsto il regime di reciprocità in tema di pagamento delle *tuition fees*, vengono collocati nella fascia massima di contribuzione.
- 6) Il valore ISEEU parificato viene arrotondato all'unità di Euro superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a € 0,50, per difetto se inferiore.
- 7) L'ISEEU parificato non consente di richiedere l'esonero parziale o totale (Legge 232/2016 e successive modifiche) di cui all'Art. 5.

Art. 9

Esoneri di cui al D.lgs. 68/2012 e all'art.30 della L. 118/1971

- 1) Ai sensi del D.lgs. 68/2012 art. 9 commi 2, 3, 8 e 9, il Politecnico di Milano prevede la concessione dell'esonero totale dal contributo onnicomprensivo per le seguenti categorie di studenti:
 - a) studenti con disabilità accertata pari o superiore al 66%;
 - b) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano;
 - c) studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio del Diritto allo Studio.
- 2) Ai sensi dell'art. 30 della L. 118/1971, il Politecnico di Milano prevede la concessione dell'esonero totale dal contributo onnicomprensivo, dalla tassa regionale e dall'imposta di bollo per le seguenti categorie di studenti:
 - a) mutilati ed invalidi civili, che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa
 - b) figli dei beneficiari della pensione di inabilità, ai sensi degli artt. 2 e 12 della L.118/1971;
 - c) orfani di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, ciechi civili, ***orfani di vittime di infortuni mortali sul lavoro***, mutilati ed invalidi di lavoro, di servizio e i loro figli.
- 3) Per gli esoneri di cui al comma 1, punto a) e al comma 2 del presente articolo, gli studenti sono tenuti a presentare apposita domanda con le modalità indicate nel sito www.polimi.it, ed entro i termini stabiliti dall'Ateneo ed in ogni caso entro il conseguimento del titolo.

Art. 10

Ulteriori esoneri

- 1) Il Politecnico di Milano prevede la concessione di esoneri per le seguenti categorie di studenti:
 - a) *studenti di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale con merito particolarmente elevato;*
 - b) *studenti genitori con figli piccoli;*
 - c) *studenti lavoratori, studenti che prestano servizio civile, di Leva civica o militare volontario*

in Italia, per un periodo di almeno sei mesi nel corso dell'anno civile di inizio dell'anno accademico;

d) contemporanea iscrizione sorelle/fratelli;

e) studenti figli di dipendenti del Politecnico di Milano;

f) studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea;

g) studenti che partecipano al programma dell'Alta Scuola Politecnica;

h) studenti che partecipano a programmi in Convenzione con altri atenei;

i) studenti internazionali beneficiari di una borsa di studio del Politecnico di Milano o di altri Enti.

- 2) I suddetti esoneri non possono essere concessi agli studenti già in possesso di un titolo accademico di livello pari o superiore al Corso di studi di iscrizione, precedentemente conseguito in Italia o all'estero.
- 3) Per le categorie di esonero di cui ai punti da a) ad e), gli studenti sono tenuti a presentare apposita domanda con le modalità ed entro i termini **perentori** stabiliti dall'Ateneo; per le categorie di esonero f), g), h) e i) l'esonero è concesso d'ufficio, ove possibile in via preventiva compreso nelle richieste di pagamento o in alternativa a rimborso rispetto a quanto già versato dallo studente.
- 4) Nel caso di presentazione di più domande di esonero verrà concesso quello economicamente più vantaggioso per lo studente, fatta eccezione per l'esonero previsto per la Doppia Laurea Interna che si cumula con quello per merito.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione annualmente fissa il tetto massimo di minori entrate generate dalla concessione dei suddetti esoneri. Nel caso l'ammontare complessivo degli esoneri riconosciuti superi il limite suddetto, è prevista la riduzione percentuale degli importi.
- 6) Il contributo specifico per la Laurea On line non può essere oggetto di esonero.

1a) Studenti di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale con merito particolarmente elevato.

L'esonero per merito viene concesso sulla base dei risultati conseguiti nell'anno accademico precedente, con riferimento al piano degli studi approvato per tale anno accademico.

I requisiti richiesti sono la regolare iscrizione all'anno accademico in corso e il merito differenziato per corso di studio ed anno di iscrizione come da tabella che segue:

Tipo di corso di studio	Numero di anni di iscrizione al corso di studi	Requisito di merito	% di esonero del contributo
Laurea	2	50 CFU al 30 novembre; media esami	50% con $27/30 \leq \text{media} < 29/30$
	3	110 CFU al 30 novembre; media esami	100% con $\text{media} \geq 29/30$

Laurea Magistrale a ciclo unico	2	48 CFU al 30 novembre; media esami	50% con $27/30 \leq \text{media} < 29/30$ 100% con $\text{media} \geq 29/30$
	3	108 CFU al 30 novembre; media esami	
	4	165 CFU al 30 novembre; media esami	
	5	222 CFU al 30 novembre; media esami	
Laurea Magistrale	1	Voto di Laurea per laureati in altri Atenei italiani	50% con voto = 110/110 100% con voto = 110/110 e lode
		Media di ammissione all'esame di Laurea per laureati al Politecnico di Milano	50% con $27/30 \leq \text{media} < 29/30$ 100% con $\text{media} \geq 29/30$
	2	Per gli studenti immatricolati al primo semestre 50 CFU al 30 novembre; media esami Per gli immatricolati al secondo semestre 25 CFU al 30 novembre; media esami	50% con $27/30 \leq \text{media} < 29/30$ 100% con $\text{media} \geq 29/30$

Per gli studenti appartenenti ad una fascia di contribuzione superiore alla quarta, la quota di esonero sarà calcolata in misura pari a quella prevista per la quarta fascia contributiva.

La media è calcolata sui CFU acquisiti complessivamente a partire dal primo anno di corso.

La media è calcolata sugli esami, con votazione espressa in trentesimi, e il valore della media è pesato sui CFU con la formula seguente: somma dei prodotti dei voti per i relativi CFU, diviso per la somma dei CFU conseguiti.

Non vengono considerati, né ai fini del calcolo della media né ai fini del computo del minimo dei CFU richiesti, gli esami in soprannumero, le righe di piano di tipo tirocinio, le righe di piano di tipo prova finale ed assimilati risultanti tali dal piano degli studi approvato per l'anno accademico precedente.

Per gli studenti che hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo viene preso in considerazione l'anno di prima immatricolazione al Politecnico di Milano, mentre per gli studenti che cambiano corso di studi all'interno del Politecnico o si reimmatricolano in seguito a rinuncia o

decadenza viene preso in considerazione l'anno di cambio di corso di studi o di reimmatricolazione. In entrambi i casi eventuali CFU relativi alla carriera precedente e convalidati nella nuova non verranno considerati nel calcolo dei CFU e della media.

Per l'esonero al primo anno di iscrizione ad una Laurea Magistrale, è requisito necessario che la prima immatricolazione ad un corso universitario presso il Politecnico di Milano o presso altro Ateneo italiano o ad un corso AFAM, sia avvenuta tre anni accademici prima dell'anno accademico in corso, da documentare con autocertificazione attestante voto di laurea e data prima immatricolazione.

1b) Studenti genitori con figli piccoli

Gli studenti genitori di un bambino che non ha compiuto il sesto anno di età nell'anno civile di inizio dell'anno accademico hanno l'esonero del pagamento del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico a cui prendono iscrizione; l'ammontare di tale esonero è determinato sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISEE o ISEEU-parificato), e per gli appartenenti ad una fascia di contribuzione superiore alla quarta la quota di esonero sarà calcolata in misura pari a quella prevista per la quarta fascia contributiva.

L'ammontare dell'esonero per gli studenti internazionali, per i quali non è richiesta la presentazione di un indicatore della condizione economica, sarà calcolato in misura pari a quello previsto per la quarta fascia contributiva.

1c) Studenti lavoratori, studenti che prestano servizio civile, di Leva civica o militare volontario in Italia, per un periodo di almeno sei mesi nel corso dell'anno civile di inizio dell'anno accademico

Gli studenti lavoratori o che prestano servizio civile o servizio militare volontario, in Italia, iscritti per la prima volta ad un corso di studio, non possono presentare la domanda di esonero, fatti salvi gli studenti che si reimmatricolano in seguito a rinuncia o decadenza da corsi del Politecnico di Milano. In tutti i casi l'esonero viene concesso solo se nell'anno civile di inizio dell'anno accademico hanno superato almeno un esame; non vengono considerati gli esami in soprannumero, le righe di piano di tipo tirocinio, le righe di piano di tipo prova finale ed assimilati. La condizione di lavoratore deve essere opportunamente documentata e rientrare in una di quelle sotto riportate:

- I.* lavoratore dipendente con un impegno minimo settimanale di 18 ore;
- II.* lavoratore autonomo, in possesso di partita I.V.A. con reddito da lavoro non inferiore a 9.000,00 € lordi, risultante dalla documentazione attestante l'attività svolta nel primo anno dell'anno accademico.
- III.* lavoratore come prestatore d'opera, con un impegno minimo settimanale di 18 ore e/o con un reddito da lavoro non inferiore a 9.000,00 € lordi nell'anno civile di inizio dell'anno accademico.
- IV.* prestatori di servizio civile, Leva civica e militari. L'attribuzione dell'esonero avverrà per una sola volta nella carriera.

L'esonero concesso è del 25% del contributo onnicomprensivo.

Per gli studenti appartenenti ad una fascia di contribuzione superiore alla quarta, la quota di esonero sarà calcolata in misura pari a quella prevista per la quarta fascia contributiva.

1d) Contemporanea iscrizione sorelle/fratelli

Gli studenti con sorelle/fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare risultante dalla attestazione ISEE in corso di validità ed iscritti contemporaneamente (nello stesso anno

accademico) ad un corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico o di Laurea Magistrale, possono presentare richiesta per l'abbattimento del 10% del valore dell'indicatore della condizione economica per un'eventuale assegnazione di una fascia di reddito inferiore. L'attribuzione dell'esonero non è prevista per gli studenti di cui all'art. 5.

1e) Studenti figli di dipendenti del Politecnico di Milano

Gli studenti figli di personale strutturato docente o tecnico amministrativo, a tempo determinato o indeterminato, del Politecnico di Milano, iscritti ad un corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico o di Laurea Magistrale, possono presentare richiesta per un'agevolazione fino ad un massimo di 350,00 € a copertura del pagamento del contributo onnicomprensivo dovuto. Lo stato di dipendente deve essere vigente al momento della richiesta dell'agevolazione.

Nel caso in cui il contributo dovuto sia inferiore a 350,00 €, tale contributo non sarà dovuto. E' comunque sempre dovuto il pagamento di tassa regionale, imposta di bollo e assicurazioni. L'agevolazione è concessa per tutta la durata normale del corso di studio a cui tali studenti sono iscritti, aumentata di uno.

1f) Studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea

Gli studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea con altro Ateneo, il cui accordo preveda un impegno extra in termini di CFU tale per cui sia necessario iscriversi ad un anno accademico ulteriore rispetto alla durata normale del corso di studio sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l'iscrizione ad un solo ulteriore anno.

Per gli studenti che partecipano a programmi di Doppia Laurea Magistrale finanziati dall'Unione Europea in cui la contribuzione è parzialmente coperta con il finanziamento che il Politecnico di Milano riceve dal Consorzio a cui partecipa, nei primi due anni di iscrizione gli studenti sono esonerati per l'eventuale parte eccedente, fatto salvo il pagamento di tassa regionale, imposta di bollo e assicurazioni se non diversamente previsto dal programma.

Per gli studenti che partecipano ad un programma di Doppia Laurea interna al Politecnico di Milano nei primi due anni di iscrizione è previsto il pagamento del solo 100% del contributo onnicomprensivo indipendentemente dal numero di CFU inseriti nel piano degli studi. Nel terzo anno accademico di iscrizione, e negli eventuali anni successivi, solo nel caso di permanenza sullo specifico percorso di doppia laurea interna, è prevista l'esenzione totale del pagamento del contributo onnicomprensivo.

1g) Studenti che partecipano al programma dell'Alta Scuola Politecnica

Gli studenti ammessi all'Alta Scuola Politecnica sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo per tutto il periodo di permanenza nello specifico percorso formativo.

1h) Studenti che partecipano a programmi in Convenzione con altri Atenei

Gli studenti che partecipano al programma Convenzione UIC - University of Illinois at Chicago, nel solo secondo anno di permanenza in tale programma sono comunque tenuti all'iscrizione e sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo (fatto comunque salvo il pagamento di tassa regionale, imposta di bollo e assicurazioni).

1i) Studenti internazionali beneficiari di una borsa di studio del Politecnico di Milano o di altri Enti

Gli studenti internazionali di **Laurea** e di Laurea Magistrale assegnatari di una Borsa di studio del Politecnico di Milano o di altri Enti, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli anni in cui beneficiano della borsa.

Tali studenti che, avendo beneficiato di una delle suddette borse per *gli* anni previsti, dal **Corso di studi** necessitano di prendere iscrizione per un ulteriore anno accademico, sono esonerati unicamente per questo ulteriore anno. Per i successivi ulteriori anni di iscrizione **o nel caso si perda la borsa:**

- **gli studenti comunitari e gli studenti EXTRA UE di Laurea sono collocati nella fascia di contribuzione derivante dall'indicatore della condizione economica;**
- gli studenti Extra UE **di Laurea Magistrale** sono collocati d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.

Gli studenti Extra UE ammessi ai corsi di Laurea Magistrale che beneficiano della borsa del Diritto allo Studio (assegnata per merito e reddito) e che non riescono a confermare la borsa perdendo l'esonero sono collocati d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.

Art. 11

Particolari agevolazioni

- 1) Il Politecnico di Milano prevede agevolazioni economiche per gli studenti che sono iscritti da un numero di anni accademici pari almeno alla durata normale del corso di studi, che hanno necessità di prendere iscrizione ad un ulteriore anno accademico e si laureano entro la data corrispondente all'ultimo appello di laurea del precedente anno accademico; per costoro l'importo del contributo onnicomprensivo (tenuto conto del numero di CFU inseriti nel piano degli studi) sarà pari al 50% dell'importo dovuto.

Possono usufruire della medesima agevolazione anche studenti iscritti ad un corso di Laurea di ordinamenti antecedenti al DM 509/1999 che devono sostenere non più di tre esami.

Tale agevolazione non sarà attribuita in caso di presentazione di un piano degli studi per l'ulteriore anno accademico che preveda l'inserimento di insegnamenti in soprannumero.

Nel caso di presentazione di un piano degli studi senza nessuna aggiunta di CFU rispetto al piano degli studi dell'anno accademico precedente e senza acquisto di CFU da frequentare, cioè nei soli casi di eliminazione di insegnamenti in soprannumero, o di cambio di posizione ad alcuni insegnamenti da "effettivo" a "soprannumero" e/o viceversa, l'importo del contributo onnicomprensivo non è dovuto (fatto comunque salvo il pagamento di tassa regionale, imposta di bollo e assicurazioni).

Nel caso in cui gli studenti di cui sopra non si laureino entro i suddetti termini, gli stessi sono tenuti al pagamento della parte restante della quota di contributo onnicomprensivo dovuto.

- 2) Il Politecnico di Milano prevede agevolazioni economiche per gli studenti iscritti da un numero di anni accademici pari almeno alla durata normale del corso di studi, che hanno necessità di prendere iscrizione ad un ulteriore anno accademico, con un piano degli studi completo per l'anno accademico precedente, che non apportano nessuna modifica nell'ulteriore anno aggiuntivo e che sostengono tutti gli esami di profitto, compresi gli eventuali insegnamenti in posizione di soprannumero e le righe di piano di tipo tirocinio, negli appelli dell'anno accademico precedente e che si laureano in appelli successivi all'ultima sessione di laurea dell'anno accademico precedente; per costoro l'importo del contributo onnicomprensivo sarà pari al 25% dell'importo dovuto e, se iscritti al corso di laurea informatica online, saranno esonerati anche dal contributo spese per l'utilizzo della relativa piattaforma.
- 3) In caso di contemporanea eleggibilità a ulteriori esoneri di cui all'art. 10 e di particolari

agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sarà attribuito il solo beneficio economico più vantaggioso per lo studente.

- 4) Gli studenti iscritti ad un corso di Laurea del Politecnico di Milano che registrano un certificato di conoscenza della lingua inglese tra quelli abilitanti per l'ingresso ad una Laurea Magistrale, ottengono, dopo l'immatricolazione ad una Laurea Magistrale del Politecnico di Milano, un contributo forfettario di 100,00 €, eventualmente da conguagliare con quanto dovuto. La certificazione deve essere conseguita a partire dal 1° gennaio dell'anno civile di ingresso al corso di Laurea del Politecnico di Milano e prima del conseguimento della Laurea.
- 5) Il contributo forfettario non sarà attribuito agli studenti che rinunciano agli studi.

Art. 12 Contributi specifici

- 1) I seguenti contributi sono dovuti per le specifiche richieste individuali presentate dallo studente.
- Contributo spese per il rilascio di duplicato della pergamena del titolo di studio quantificato in 120,00 € (comprensivo dell'imposta di bollo sulla domanda e sulla pergamena oltre alle spese di riproduzione). Per tutti i casi di smarrimento, furto, distruzione, errore anagrafico imputabile allo studente.
 - Contributo spese per la valutazione di una carriera pregressa, da pagare in forma anticipata quantificato in 60,00 € per ogni Corso di Studio per cui si chiede la valutazione. Non potrà essere rimborsato neppure in caso di rinuncia agli studi.
 - Contributo spese per la presentazione della domanda di ammissione alla Laurea Magistrale per gli studenti con titolo estero, da pagare in forma anticipata e quantificato in 50,00 € nel primo periodo di candidatura e 150,00 € nel secondo periodo di candidatura come definiti dal processo di ammissione. Non è previsto il rimborso.
 - **Contributo spese per la presentazione della domanda di ammissione al concorso per l'accesso al Dottorato di ricerca quantificato in 25,00 €. Non è previsto il rimborso.**
 - Contributo spese per pratica di trasferimento in altro Ateneo, da pagare in forma anticipata e quantificato in 46,00 € comprensivo di imposta di bollo.
 - Contributo spese per l'utilizzo della piattaforma Laurea On Line da parte degli studenti che seguono corsi nella modalità On Line prevista per il corso di Laurea in Ingegneria informatica, quantificato in 1.500,00 € da versare in aggiunta alle previste rate della contribuzione, di cui 1.000,00 € unitamente alla prima rata e 500,00 € unitamente alla seconda.
 - Contributo per l'iscrizione all'appello di Laurea, per la prima iscrizione quantificato in 62,00 € comprensivo di due marche da bollo. Nel caso di iscrizione ad un appello di Laurea a cui non seguisse la conclusione degli studi per le successive iscrizioni verrà richiesto il solo bollo sulla domanda di iscrizione.
 - Tassa di iscrizione ai Test ed alle prove d'ingresso: **quantificata in 35,00€**. Non è prevista alcuna forma di rimborso del pagamento effettuato, se non nei casi in cui il Politecnico di Milano non abbia potuto garantire lo svolgimento del test/della prova.
 - Maggiorazione progressiva per il ritardato pagamento delle rate della contribuzione secondo il seguente schema (le scadenze per i pagamenti delle rate sono definite nel calendario dell'anno accademico):

Importo della maggiorazione	Entità del ritardo
50,00 €	dal giorno successivo alla scadenza e fino a 30 giorni di ritardo

80,00 €	da 31 giorni a 60 giorni di ritardo
110,00 €	da 61 giorni di ritardo ed oltre

- Maggiorazione di 200,00 € per la ritardata presentazione della richiesta di assegnazione di una fascia diversa dalla fascia massima. La domanda di assegnazione di una fascia diversa dalla massima, andrà inserita a cura dello studente nei Servizi On Line del Politecnico di Milano entro la scadenza prevista annualmente dall'Ateneo. Entro la stessa data dovrà essere presente in banca dati INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per prestazioni per il diritto allo studio universitario. In entrambi i casi, oltre tale data sarà applicata la maggiorazione di 200,00 €.
- Maggiorazione di 100,00 € per la ritardata presentazione del piano degli studi rispetto alle scadenze definite nel calendario dell'anno accademico.
- Maggiorazione di 150,00 € per la ritardata presentazione della domanda di ammissione alla Laurea Magistrale, o ritardata immatricolazione. La domanda di ammissione alla Laurea Magistrale e/o la domanda di immatricolazione presentate oltre le scadenze, ma comunque entro la scadenza di presentazione del piano degli studi, potranno essere accettate solo previo parere favorevole della Scuola competente.

Art. 13

Contribuzione per Singoli insegnamenti

- 1) Per l'iscrizione ai Singoli insegnamenti *dei corsi di laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico* ai sensi dell'art. 12 del Regolamento della carriera degli studenti del Politecnico di Milano, l'importo del contributo da versare è composto da una prima rata di importo fisso e una seconda rata variabile in base al totale dei CFU richiesti, come da Tabella n.5 allegata.
- 2) *Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti del Dottorato di Ricerca, l'importo del contributo da versare, se previsto, è composto da una rata di importo fisso come da Tabella n.5 allegata.*

Art. 14

Scuola di Specializzazione

- 1) Per gli studenti iscritti come regolari alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio è fissato un contributo annuo onnicomprensivo pari a 3.000,00 €, oltre alla quota relativa a:
 - taxa regionale;
 - imposta di bollo per la domanda di iscrizione all'anno accademico;
 - assicurazioni.
- 2) Il Politecnico di Milano prevede il pagamento della contribuzione in due rate di pari importo entro scadenze predefinite:
 - la prima rata (addizionata di taxa regionale, imposta di bollo e assicurazioni) è da versare all'atto dell'iscrizione a ciascun anno accademico;
 - la seconda rata è da versare entro il 30 aprile di ciascun anno accademico.
- 3) Per gli studenti iscritti come ripetenti è fissato un contributo annuo onnicomprensivo, da versarsi in un'unica rata all'atto dell'iscrizione all'anno accademico, in base ai CFU ancora da conseguire:
 - da 1 a 16 CFU, studente in difetto della sola tesi di Specializzazione: solo taxa regionale, imposta di bollo e assicurazioni;
 - da 17 a 46 CFU: 750,00 €, oltre alla quota relativa a taxa regionale, imposta di bollo e assicurazioni;
 - da 47 CFU in poi: 1.500,00 €, oltre alla quota relativa a taxa regionale, imposta di bollo e

assicurazioni.

- 4) L'iscrizione all'anno accademico è confermata solo dopo il pagamento della prima rata. Il pagamento è da effettuare tramite le modalità determinate dall'Ateneo. Non sono previste ulteriori possibilità di rateizzazione della contribuzione.

Lo specializzando che intende discutere la tesi di Specializzazione nella sessione di riferimento è tenuto al versamento di 30 € *per il costo della pergamena e due marche da bollo*, per domanda e pergamena.

Art. 15

Dottorato di Ricerca

- 1) I dottorandi che si iscrivono ad un Dottorato di Ricerca sono tenuti al pagamento, al momento dell'immatricolazione e per ogni anno di iscrizione, *delle seguenti voci*:
- tassa regionale
 - imposta di bollo per la domanda di iscrizione all'anno accademico;
 - assicurazioni
- 2) Al momento dell'iscrizione all'esame finale sono tenuti al pagamento di:
- *due imposte di bollo per domanda e pergamena*
- 3) Nel caso di ingresso ad anni successivi a seguito di domanda di trasferimento da altro ateneo sono tenuti al pagamento di:
- imposta di bollo
 - spese amministrative: 60,00 €
- 4) Nel caso di uscita a seguito di domanda di trasferimento verso altro ateneo sono tenuti al pagamento di:
- imposta di bollo
 - spese amministrative: 30,00 €

Art. 16

Rifugiati politici

- 1) Gli studenti che hanno fatto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico e sono in attesa di deliberazione da parte degli organi competenti, così come quelli che sono già in possesso di tale riconoscimento, sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEEU parificato) e vengono collocati nella fascia 1 di contribuzione per tutta la durata normale del corso di studio a cui sono iscritti.
- 2) Nel caso invece di redditi e/o patrimoni posseduti in Italia, dovranno presentare un'Attestazione ISEE Università, per avere l'esonero ex L. 232/2016 e ss.mm.ii. di cui al precedente art. 5 o la graduazione del contributo onnicomprensivo di cui al precedente art. 6.

Art. 17

Ricognizione

- 1) Gli studenti che si trovano nello stato di interruzione/sospensione, all'atto della richiesta della ripresa degli studi, purché non siano incorsi nella decadenza, saranno tenuti al versamento del diritto fisso di ricognizione pari a 254,00 € per ogni anno accademico di interruzione/sospensione, oltre a quanto dovuto al momento dell'interruzione/sospensione e alla ripresa degli studi.

Art. 18
Chiusura carriera

- 1) Gli studenti neo immatricolati ad un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Laurea Magistrale o Singoli insegnamenti, che non abbiano ottenuto certificazione relativa all'iscrizione e che rinunciano agli studi entro le scadenze definite dall'Ateneo, hanno diritto al rimborso dell'intera prima rata meno l'imposta di bollo e le assicurazioni.
- 2) Gli studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi o che presentano domanda di trasferimento in altro Ateneo devono saldare i contributi dovuti maturati con l'ultima iscrizione, prima di formalizzare la relativa domanda.
- 3) Gli studenti che incorrono in decadenza dagli studi devono saldare i contributi dovuti maturati con l'ultima iscrizione.
- 4) Gli studenti che presentano domanda di iscrizione all'appello di laurea devono saldare i contributi dovuti maturati con l'ultima iscrizione.
- 5) *Per le casistiche dei commi 2, 3 e 4 che si verificano entro la scadenza prevista dal calendario accademico per la presentazione dell'ISEE/ISEEU parificato per l'a.a. in corso, verrà considerato l'indicatore rilasciato nell'anno solare corrente ed in mancanza sarà preso in considerazione l'indicatore dell'anno solare precedente se disponibile.*
- 6) Gli studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio che rinunciano a proseguire gli studi sono tenuti a darne comunicazione al Direttore della Scuola tramite la modulistica preposta. La rinuncia è irrevocabile e non dà diritto alla restituzione delle quote eventualmente già versate.

Art. 19
Riscossione di importi dovuti

- 1) Il Politecnico di Milano, in conformità alla normativa vigente, non procede alla riscossione di importi il cui valore sia inferiore ai 12,00 €.
- 2) Il Politecnico di Milano si riserva di bloccare al momento della laurea gli studenti non in regola col pagamento della contribuzione dovuta o in posizione debitoria nei confronti dell'Ateneo per servizi goduti. Per ottenere lo sblocco, lo studente è tenuto alla regolarizzazione della sua posizione con il pagamento della contribuzione o del debito entro le scadenze previste per l'iscrizione all'appello di laurea.

Art. 20
Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore per tutti gli studenti a partire dall'anno accademico **2026/2027**.
- 2) Le tabelle allegate al presente Regolamento vengono deliberate annualmente dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
- 3) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nel sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.

LA RETTRICE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

Allegati

<p>Tabella importi Tassa Regionale <i>L'importo della Tassa Regionale, laddove sia prevista la modulazione di quanto dovuto in base alla condizione economica, è suddiviso nelle seguenti tre fasce distinte, determinate in base all' ISEE con riferimento ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio, che sono stabiliti annualmente con specifica delibera della Giunta Regionale della Lombardia.</i></p>	
<p>Prima fascia <i>per ISEE/ISEEU parificato non superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio</i></p>	<p>€ 130,00</p>
<p>Seconda fascia <i>per ISEE/ISEEU parificato superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e fino al doppio di tale livello</i></p>	<p>€ 160,00</p>
<p>Terza fascia <i>per ISEE/ISEEU parificato superiore al doppio del livello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio o in assenza di attestazione ISEE/ISEEU parificato.</i></p>	<p>€ 190,00</p>

Tabella n. 1 - Valori dell'indicatore ISEE per la determinazione della Fascia di Reddito									
Fascia	1	2	3	4	5	6	7	8	Contributo pieno
da €	0,00	23.121,00	27.001,00	31.001,00	40.001,00	51.001,00	63.001,00	75.001,00	95.001,00
a €	23.120,00	27.000,00	31.000,00	40.000,00	51.000,00	63.000,00	75.000,00	95.000,00	importi superiori

Tabella n. 2 - Importo del contributo onnicomprensivo in relazione alla Fascia di Reddito								
Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4	Fascia 5	Fascia 6	Fascia 7	Fascia 8	Contributo pieno
723,00 €	1.142,00 €	1.474,00 €	1.788,00 €	2.109,00 €	2.436,00 €	2.763,00 €	3.189,00 €	3.726,00 €

Tabella n. 3 - Importi completi per Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale di studenti che non rientrano nei benefici previsti dalla Legge 232/2016 e ss.mm.ii

I Rata

Anticipo Tassa regionale	130,00 €
Imposta di bollo	16,00 €
Assicurazioni	11,04 €
Anticipo contributo	723,00 €
Anticipo IOL	1.000,00 €

II Rata

Saldo contribuito

Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4	Fascia 5	Fascia 6	Fascia 7	Fascia 8	Contributo pieno
0,00 €	419,00 €	751,00 €	1.065,00 €	1.386,00 €	1.713,00 €	2.040,00 €	2.466,00 €	3.003,00 €

Oltre eventuale saldo Tassa Regionale

Saldo IOL	500,00 €
-----------	----------

Oltre eventuale saldo Tassa Regionale

Tabelle n. 4.1, 4.2 e 4.3 - Importi completi per Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale di studenti che rientrano nei benefici previsti dalla Legge 232/2016 e ss.mm.ii

Tabella n. 4.1 - Esonero totale (vedi art 5.1)

I Rata

Anticipo Tassa regionale	130,00 €
Imposta di bollo	16,00 €
Assicurazioni	11,04 €
Anticipo contributo	0,00 €
Anticipo IOL	1.000,00 €

II Rata

Saldo contribuito	0,00 €
Saldo IOL	500,00 €

Oltre eventuale saldo Tassa Regionale

Tabella n. 4.2 - Esonero parziale (vedi art. 5.2)

I Rata

Anticipo Tassa regionale	130,00 €
Imposta di bollo	16,00 €
Assicurazioni	11,04 €
Anticipo contributo	ISEE da 22.001 € a 24.000 €: (ISEE - 22.000)/12,9870 ISEE da 24.001 € a 26.000 €: (ISEE - 24.000)/6,6445 + 154 ISEE da 26.001 € a 30.000 €: (ISEE - 26.000)/6,4935 + 455 max 723,00 €
Anticipo IOL	1.000,00 €

II Rata

Saldo contribuito	ISEE da 22.001 € a 27.740 €: 0 € ISEE da 27.741 € a 30.000 €: (ISEE - 26.000)/6,4935 + 455 - anticipo contributo
Saldo IOL	500,00 €

Oltre eventuale saldo Tassa Regionale

Tabella n. 4.3 - Esonero parziale ridotto (vedi art. 5.3)

I Rata

Anticipo Tassa regionale	130,00 €
Imposta di bollo	16,00 €
Assicurazioni	11,04 €
Anticipo contribuito	ISEE da 22.001 € a 24.000 €: $[(\text{ISEE} - 22.000)/12,9870] * 1,5$ ISEE da 24.001 € a 26.000 €: $[(\text{ISEE} - 24.000)/6,6445 + 154] * 1,5$ ISEE da 26.001 € a 30.000 €: $[(\text{ISEE} - 26.000)/6,4935 + 455] * 1,5$ min 200,00 €; max 723,00 €
Anticipo IOL	1.000,00 €

II Rata

Saldo contribuito	ISEE da 22.001 € a 26.175 €: 0 € ISEE da 26.176 € a 30.000 €: $[(\text{ISEE} - 26.000)/6,4935 + 455] * 1,5$ - anticipo contribuito max 1.474,00 €
Saldo IOL	500,00 €

Oltre eventuale saldo Tassa Regionale

Tabella n. 5 - Importi dovuti per Singoli insegnamenti

Importi dovuti per Singoli insegnamenti di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico (vedi art. 13, comma 1)

CFU	%	I Rata	II Rata	Totale
fino a 32	50	890,04 €	0,00 €	890,04 €
da 33 a 45	75	890,04 €	450,96 €	1.341,00 €
da 46 a 74	100	890,04 €	897,96 €	1.788,00 €
da 75 a 80	130	890,04 €	1.434,36 €	2.324,40 €

Importi dovuti per Singoli insegnamenti di Dottorato di ricerca (vedi art. 13 comma 2)

CFU	Rata Unica	Totale
<i>In caso di esonero</i>	27,04 €	27,04 €
<i>fino a 5</i>	500,00 €	500,00 €
<i>da 6 a 10</i>	1000,00 €	1000,00 €